

## COMUNE DI CAMBIANO

### ART. 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI CAMBIANO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 02

#### FINALITA'

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DI SOLIDARIETA', LIBERTA' E GIUSTIZIA, OPERANDO PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, PER LA PIENA ATTUAZIONE DELL'EGUAGLIANZA E LA PARI DIGNITA' TRA I CITTADINI. IN PARTICOLARE ATTUA IL PRINCIPIO DI PARITA' TRA UOMO E DONNA.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE; SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI.

03. IL COMUNE TUTELA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

04. IL COMUNE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' SUDDETTE, PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI ANCHE DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE NELLA FORMA DEL GEMELLAGGIO.

05. IL COMUNE CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLA COLLETTIVITA' NELL' AMBITO DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

06. SI IMPEGNA, INOLTRE, PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

### ART. 03

#### PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

### ART. 04

#### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMBIANO SI ESTENDE PER KMQ. 14,22 ,

COMPRENDE PARTE DELLA FRAZIONE DI MADONNA DELLA SCALA E  
CONFINA CON I COMUNI DI PECETTO TORINESE, CHIERI, SANTENA,  
VILLASTELLONE, MONCALIERI, TROFARELLO E PINO TORINESE.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 09 .

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA  
SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI  
ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA  
PROPRIA SEDE.

#### ART. 05

##### ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE  
DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE  
DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA  
FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA  
AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI  
QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### ART. 06

##### STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI CAMBIANO HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA,  
RAPPRESENTATO IN APPENDICE AL PRESENTE STATUTO E COSI'  
FORMATO: "SCUDO CON FIGURA DI CANE BIANCO SU CAMPO ROSSO SORMONTATO  
DA CORONA E CIRCONDATO DA DUE RAMI".

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE IL COMUNE FA  
USO DEL GONFALONE SECONDO LE NORME VIGENTI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,  
SONO SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE.

#### PARTE 01

##### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### TITOLO 01

##### ORGANI ELETTIVI

#### ART. 07

##### ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL  
SINDACO.

#### ART. 08

##### CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA',  
DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-  
AMMINISTRATIVO.

02. LA COMPOSIZIONE, LA DURATA IN CARICA, L'ELEZIONE, LE CAUSE DI

INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' E LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' DELLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NELLE NORME VIGENTI E NEL PRESENTE STATUTO.

02. ISPIRA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE ED IN SESSIONI STRAORDINARIE. LE SESSIONI ORDINARIE SI SVOLGONO:

- ENTRO IL MESE DI GIUGNO PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO;

- ENTRO IL MESE DI OTTOBRE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL SUCCESSIVO ESERCIZIO FINANZIARIO SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE;

- ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO.

- SI CONSIDERANO ORDINARIE LE SOLE SEDUTE AVENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO, IL BILANCIO PREVENTIVO E L'ASSESTAMENTO. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'.

02. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LE SEDUTE ORDINARIE ED ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LE SEDUTE STRAORDINARIE. NEI CASI D'URGENZA E' SUFFICIENTE CHE L'AVVISO, CON IL RELATIVO ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, SIA NOTIFICATO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO, RIUNISCE IL CONSIGLIO DI PROPRIA INIZIATIVA, OVVERO QUANDO LO RICHIEDANO LA GIUNTA COMUNALE O UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IN QUESTO ULTIMO CASO LA SEDUTA DEVE AVER LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

04. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEI SOLI CASI IN CUI SI DEBBA PROCEDERE ALLA

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ED E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 11

PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL' ARTT. 31 .

02. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI LA DISCUSSIONE VERTA SU APPREZZAMENTI DISCREZIONALI CONCERNENTI PERSONE SEMPRECHE' LA PUBBLICITA' POSSA RECARE LESIONE ALL'ONORABILITA' DELLA PERSONA O POSSA INFLUENZARE LA LIBERA ESPRESSIONE DI GIUDIZI.

05. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE RIUNITO CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 12

VOTAZIONI

01. IL CONSIGLIO, DI REGOLA, DELIBERA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E SOLO SU ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RECARE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

I PARERI SONO ALLEGATI ALLE DELIBERAZIONI. I PARERI NEGATIVI, ESPRESSI DA UNO O PIU' DEI SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO, NON IMPEDISCONO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE, PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCONO AL CONTRARIO AVVISO IL CONSIGLIO, CHE SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' DELL'ATTO.

03. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE VANNO COMPUTATI NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA SEDUTA.

04. LE VOTAZIONI, COMPRESSE QUELLE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, SONO PALESI, RESE PER ALZATA DI MANO.

05. VENGONO SVOLTE A SCRUTINIO SEGRETO LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE E CHE SIANO FONDATE SU APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DI QUALITA' ED ATTI DELLE PERSONE MEDESIME.

06. NELLE VOTAZIONI RESE A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE, NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

07. IN CASO DI PARITA' DI VOTI, IL PRESIDENTE PUO' RIPETERE LA VOTAZIONE

NELLA STESSA SEDUTA O IN SEDUTA SUCCESSIVA.

ART. 13

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO LE COMMISSIONI

PREVISTE PER LEGGE ED HA FACOLTA' DI ISTITUIRNE ALTRE

PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI CON LA FUNZIONE DI ESAMINARE E  
DISCUTERE ARGOMENTI E PROBLEMI DI INTERESSE PUBBLICO.

02. APPOSITI PROVVEDIMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE NE DISCIPLINANO LA  
COMPOSIZIONE, LE MATERIE DI COMPETENZA ED IL FUNZIONAMENTO.

ART. 14

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO CONSIGLIO SENZA  
VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE  
OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA LA RELATIVA  
DELIBERAZIONE CONSILIARE.

03. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE, NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL  
CONSIGLIO, HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

04. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO,  
PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE

ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O  
LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE  
CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE, PROVVEDENDO ALLE RELATIVE SURROGAZIONI.

05. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI

COMPRENDE, ANCHE SE NON E' ESPRESSAMENTE INDICATO, LA

SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI OVVERO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER  
LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI INCOMPATIBILI.

06. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE  
ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

07. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL  
TERRITORIO COMUNALE.

ART. 15

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO:

A) DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE AZIENDE E DAGLI ENTI DA  
QUESTO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO  
POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

B) DI ASSUMERE INIZIATIVE SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, PROPONENDO EMENDAMENTI CHE DOVRANNO  
ESSERE POSTI IN VOTAZIONE NELLA MEDESIMA SEDUTA O IN ALTRA  
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, A SEGUITO DELLA ESPRESSIONE IN ORDINE AGLI  
STESSI DEI PARERI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

C) DI PRESENTARE MOZIONI CHE VERRANNO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DEL CONSIGLIO DA CONVOCARSI ENTRO 20 GIORNI DALLA  
PRESENTAZIONE DELLE MEDESIME.

D) DI PRESENTARE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA INTERROGAZIONI ALLE QUALI DEVE ESSERE DATA, DI NORMA, RISPOSTA SCRITTA, SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI RISPOSTA IN AULA.

E) DI RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, INDICANDO LE QUESTIONI, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, CHE IL SINDACO DEVE INSERIRE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

F) DI PERCEPIRE LE INDENNITA' STABILITE DALLA LEGGE.

#### ART. 16

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SEGRETARIO COMUNALE DEL CAPO GRUPPO. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLA MORA DELLA DESIGNAZIONE, I CAPI GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI OGNI LISTA.

#### ART. 17

##### VERBALIZZAZIONE SEDUTA

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL PROCESSO VERBALE E' STESO IN FORMA SINTETICA, CON L'INDICAZIONE RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI DELLA DISCUSSIONE, E DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO NON OLTRE LA TERZA SEDUTA SUCCESSIVA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI RICHIEDERE CHE, NEL VERBALE SIANO INDICATI I SUOI PARTICOLARI INTERVENTI, CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE ENTRO LA CHIUSURA DELLA SEDUTA.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA FACOLTA' DI CHIEDERE LA MESSA A VERBALE DI PARTICOLARI INTERVENTI. IL SEGRETARIO PROVVEDERA' A TRASCRIVERE SOTTO DETTATURA QUANTO IL CONSIGLIERE RITERRA' OPPORTUNO.

#### ART. 18

##### PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE.

02. GLI ESTRATTI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONSERVATI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA COMUNALE, UNITAMENTE AGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ALLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

#### ART. 19

##### GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 20

##### COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI, DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 21

##### PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, NE DEFINISCE GLI OGGETTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NE DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALITA' DELLE RELATIVE DECISIONI.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI OLTRE AL SINDACO.

04. POSSONO PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA I CONSIGLIERI DELEGATI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 22

##### COMPETENZE

01. LA GIUNTA PROVVEDE:

A) A COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;

B) A SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTANDO IN PARTICOLARE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CHE COSTITUISCONO GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

C) AD ATTUARE GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DEFINITI DAL

CONSIGLIO;

D) A RIFERIRE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' DELL'ANNO PRECEDENTE, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA STESSA, DALLA QUALE RISULTI LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA;

E) ALL'EVENTUALE ADOZIONE IN VIA D'URGENZA DELLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

ART. 23

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPONENTI

01. LA DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA, LA SUA DECADENZA E LA SUA CESSAZIONE A SEGUITO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 24

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) DIMISSIONI;
- B) REVOCA;
- C) ALTRA CAUSA.

02. LE MODALITA' DELLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

03. NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO DEI SINGOLI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SI PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. NEI CASI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI A SCRUTINIO PALESE, PER ALZATA DI MANO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI E CON VOTAZIONE PALESE. VENGONO SVOLTE A SCRUTINIO SEGRETO LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE E CHE SIANO FONDATE SU APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DI QUALITA' ED ATTI DELLE PERSONE MEDESIME.

02. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE RECARE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE. I PARERI SONO ALLEGATI ALLE DELIBERAZIONI. I PARERI NEGATIVI, ESPRESSI DA UNO O PIU' DEI SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO, NON IMPEDISCONO LA ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE, PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCONO AL CONTRARIO AVVISO LA GIUNTA, CHE SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' DELL'ATTO.

03. LE DELIBERAZIONI, SOTTOSCRITTE DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO E DALL'ASSESSORE DELEGATO O, IN MANCANZA DI QUESTO, DALL'ASSESSORE ANZIANO, SONO PUBBLICATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO EVENTUALE NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE.

## ART. 26

### VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELLA SEDUTA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO AI SENSI DEL COMMA 03 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. I VERBALI SONO CONSERVATI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA COMUNALE, UNITAMENTE AGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ALLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

## ART. 27

### SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

## ART. 28

### ATTRIBUZIONI DI RAPPRESENTANZA

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE. A TALE FINE:

- RAPPRESENTA L'ENTE IN TUTTI I RAPPORTI E LE SEDI POLITICO AMMINISTRATIVE, A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE;
- RAPPRESENTA L'ENTE NELLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO, IN MODO COORDINATO TRA ENTI, DI FUNZIONI E SERVIZI;
- RAPPRESENTA L'ENTE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA ALL'AZIONE O ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO;
- FIRMA TUTTI GLI ATTI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI TALE POTERE NON SIA ATTRIBUITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ALLA GIUNTA, AL SEGRETARIO COMUNALE, AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

## ART. 29

### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, ASSICURA IL CARATTERE UNITARIO DELLA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ANCHE TRAMITE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI. A TAL FINE IN PARTICOLARE:

- A) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E DISTRIBUENDO GLI AFFARI SUI QUALI ESSA DEVE DELIBERARE TRA I COMPONENTI DELLA MEDESIMA, IN RELAZIONE ALLE DELEGHE RILASCIATE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, FISSANDO, SENTITA LA

GIUNTA, L'ORDINE DEL GIORNO, SALVO I CASI NEI QUALI TALE FUNZIONE E' ATTRIBUITA DALLA LEGGE AL CONSIGLIERE ANZIANO;

C) ESERCITA POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI;

D) FIRMA I VERBALI E LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE E RISPETTIVAMENTE ALL'ASSESSORE DELEGATO OD ANZIANO ED AL CONSIGLIERE ANZIANO;

E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

F) INDICA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE RELATIVE ALLA POLITICA GENERALE DELL'ENTE NONCHE' QUELLE DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

G) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

H) HA FACOLTA' DI DELEGA AI SENSI DELLA PRESENTE STATUTO;

I) APPROVA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE;

L) INDICA LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

M) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

N) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

O) RILASCIATAUTORIZZAZIONI COMMERCIALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

P) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA', CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

Q) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA E L'EVENTUALE COMMISSIONE CONSILIARE, ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

R) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;

S) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI II PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

T) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI.

## ART. 30

### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

#### 01. IL SINDACO:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONE, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE SERVIZI ED ENTI COLLEGATI AL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

#### ART. 31

##### VICE SINDACO

01. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SINDACO, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UN ASSESSORE A TAL FINE DA LUI DELEGATO, CHE ASSUME IL NOME DI VICE SINDACO.

02. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, TALI FUNZIONI SONO SVOLTE DA ALTRO ASSESSORE IN ORDINE DI ETA'.

03. DELL' ATTO DI DELEGA DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL PREFETTO.

#### ART. 32

##### DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI, CON PROPRIO ATTO SCRITTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO ED AL PREFETTO, L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE NELL' ARTT. 28 NONCHE' QUELLE INDICATE NELL' ARTT. 29 LETT. N) , O) , P) , R) , S) , RIFERITE AD UNO O PIU' SETTORI NEI QUALI SI SVOLGONO LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL COMUNE, OVVERO A SPECIFICI PROGRAMMI, SECONDO CRITERI PREVISTI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. IL SINDACO PUO' INOLTRE DELEGARE AGLI ASSESSORI L' ADOZIONE DI SINGOLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA ESTERNA OLTRE A QUELLI DELEGATI AI SENSI DEL PRIMO COMMA.

03. GLI ASSESSORI RELAZIONANO NELLA GIUNTA E NEL CONSIGLIO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA MATERIA LORO DELEGATA.

04. IL SINDACO HA FACOLTA' DI MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE DELEGATO OGNI VOLTA CHE, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE MODIFICHE ALLE DELEGHE CONFERITE DEVONO ESSERE COMUNICATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO ED AL PREFETTO.

#### TITOLO 02

##### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

##### CAPO 01

##### SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 33

##### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' GESTIONALE DELL' ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L' ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L' OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE

STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DEL RISULTATO. TALE RISULTATO E' SOTTOPOSTO A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATI COMPITI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 34

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DAL PRESENTE STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONE, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NEL RISPETTO DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALE GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO

GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE AL SINDACO ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D'INCASSO;

M) ROGAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO.

#### ART. 35

##### ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONE DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

#### ART. 36

##### ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI, ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO, NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA, SOLLEVA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 37

##### ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E, OVE RICHIESTO, DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEL REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DAL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO

COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTO ED ATTI DELL'ENTE.

## CAPO 02

### UFFICI

#### ART. 38

##### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI, UNIFORMANDOSI AI SEGUENTI CRITERI:

- A) EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;
  - B) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
  - C) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CRITERI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
  - D) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
  - E) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORMA E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 39

##### PERSONALE

01. IL COMUNE CURA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DEI VARI UFFICI ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE, IN ESECUZIONE DELLE LEGGI E DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) LA DOTAZIONE ORGANICA;
- C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
- E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

## TITOLO 03

### SERVIZI

#### ART. 40

##### FORME DI GESTIONE

01. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL SUO SVILUPPO SIA ECONOMICO CHE CIVILE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, LA CUI GESTIONE, A NORMA DI LEGGE, PUO' AVVENIRE ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE

EFFETTUATA, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, ASSICURANDO, COMUNQUE, IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 41

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 42

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 43

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 44

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE E DI PROFESSIONALITA' TECNICA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 45

##### IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA

SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A

RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 46

##### IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA', E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI.

#### ART. 47

##### NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DAL SINDACO, O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT.

14 COMMA 07 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 48

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI PER PROMUOVERE E RICERCARE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 49

REVISORI DEI CONTI

01. L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI REVISORI DEI CONTI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 50

COMPITI DEI REVISORI

01. I REVISORI DEI CONTI, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SVOLGONO COMPITI DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE ED ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

02. A TAL FINE I REVISORI:

A) ESAMINANO TUTTI GLI ATTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DEI BILANCI PREVENTIVI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL RENDICONTO GENERALE;

B) VERIFICANO, OGNI BIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DEI VALORI E DEI TITOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE O DA ESSO RICEVUTI IN PEGNO, CAUZIONE O CUSTODIA;

C) REDIGONO LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, CON LA QUALE VIENE ATTESTATA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

D) HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE FACENDONE RICHIESTA AL SEGRETARIO ED AL RESPONSABILE DEGLI UFFICI COMPETENTI E DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO;

E) POSSONO RICHIEDERE ALTRE SPECIFICHE NOTIZIE AFFERENTI LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA AL SINDACO, CHE SI AVVARRA' NELLA RISPOSTA DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO;

F) PRESTANO ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE QUALI VENGONO ESAMINATI ED APPROVATI I BILANCI PREVENTIVI, IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO;

G) COLLABORANO CON LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE A TAL FINE PUO' RICHIEDERE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE, CHE I REVISORI ESPRIMANO PARERI O SVOLGANO

ACCERTAMENTI SU FATTI CONTABILI E FINANZIARI, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESAME E DELLE VERIFICHE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B).

#### ART. 51

##### RESPONSABILITA'

01. I REVISORI DEI CONTI DEVONO ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SONO RESPONSABILI DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI E DEVONO CONSERVARE IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CUI HANNO CONOSCENZA PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

02. IN CASO DI INADEMPIENZA AI DOVERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I REVISORI SONO REVOCATI.

03. I REVISORI DEI CONTI SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE CON GLI AMMINISTRATORI PER I FATTI O LE OMISSIONI DI QUESTI, QUANDO IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE LORO AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITA' DEGLI OBBLIGHI DELLA LORO CARICA.

04. LE AZIONI DI RESPONSABILITA' CONTRO I REVISORI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

#### PARTE 02

##### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### TITOLO 01

##### FORME COLLABORATIVE

#### ART. 52

##### PRINCIPI

01. AL FINE DI ASSICURARE NEL MODO PIU' EFFICIENTE ED EFFICACE LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI SERVIZI, DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGRAMMI, IL COMUNE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, SECONDO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E CON LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 53

##### CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 54

##### CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO TRA ENTI PER LA

GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE TRA GLI ENTI CONSORTILI, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 54 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

04. LO STATUTO DEL CONSORZIO DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

05. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

#### ART. 55

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, INTERVENTO O PROGRAMMA, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. IL COMUNE E', ALTRESI', AUTORIZZATO AD ADERIRE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

#### ART. 56

##### CONFERENZA DEI SERVIZI

01. UNA CONFERENZA DEI SERVIZI PUO' ESSERE INDETTA QUANDO SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DEI VARI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO OVVERO QUANDO IL COMUNE DEBBA ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE

DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA FRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

02. LE CONFERENZE DEI SERVIZI SONO INDETTE DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE DELEGATO.

03. ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI CONVOCATE ED ORGANIZZATE DA ALTRE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI, CON LE PROCEDURE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

## TITOLO 02

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 57

##### PARTECIPAZIONE

01. AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE PROMUOVE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI E SINDACALI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## CAPO 01

### INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

#### ART. 58

##### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE CONCLUSO CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'

ARTT. 02 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . IL TERMINE DI CUI SOPRA DOVRA' ESSERE ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

07. GLI AVENTI DIRITTO, AVUTA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA

L'ITER DEI SINGOLI PROCEDIMENTI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

08. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, IN SEGUITO ALLE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI AVENTI DIRITTO, ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI', DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 59

##### ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 15 GIORNI DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE COMPETENTE IN MATERIA, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO. SE LA RISPOSTA VIENE FORNITA DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE, LA STESSA DEVE ESSERE VISTATA PER PRESA D'ATTO DAL SINDACO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 60

##### PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 60 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE

SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE, ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

## ART. 61

### PROPOSTE

01. IL 20% DEGLI ELETTORI PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DAL SEGRETARIO, NONCHE' DALL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

## CAPO 02

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

## ART. 62

### PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 65 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

## ART. 63

### ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 64

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

ART. 65

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO.

ART. 66

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 67

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, IN MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA CON APPOSITO PROVVEDIMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 68

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE

DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. TUTTE LE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM SONO A CARICO DEL COMUNE.

ART. 69

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO, GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 70

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI NELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI PIU' IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 71

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA

COMUNALE O SU RICHIESTA DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. E' AMMESSA, INOLTRE, L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 72

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;  
B) PER DISCIPLINARE TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE, QUANDO L'AMMINISTRAZIONE NE RAVVISI LA NECESSITA'.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI, NELLE STESSE MATERIE, UNA COMPETENZA CONCORRENTE CON QUELLA COMUNALE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 62 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

07. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

08. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 73

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI

E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,  
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI  
CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA  
LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO'  
SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO  
SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, DEVE ESSERE  
NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA  
NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .